Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 3 novembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 1518.

Classificazione, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, del territorio del Consorzio idraulico di Val Foro, con sede in Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 1° dicembre 1959, con la quale il Consorzio idraulico di Val di Foro, con sede in Chieti, ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del proprio territorio ricadente nella provincia di Chieti;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Visto il voto 5 luglio 1961, n. 6 del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il territorio del Consorzio idraulico di Val Foro, con sede in Chieti, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1962

SEGNI

RUMOR — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 1519.

Classificazione fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, di alcune zone limitrofe al comprensorio di bonifica del bacino montano del Medio Aterno, ricadente nella provincia de L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1934, numero 1406/8, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1934, al registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 245, col quale venne riconosciuto come comprensorio di bonifica il bacino montano del Medio Aterno, per una superficie di ha. 9930, in provincia dell'Aquila;

Vista la domanda in data 12 marzo 1959, con la quale l'Amministrazione provinciale dell'Aquila ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di alcune zone limitrofe al predetto comprensorio di bonifica del bacino montano del Medio Aterno, per una superficie di ha. 12070, ricadenti nella provincia dell'Aquila;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica, limitatamente ad una superficie di ha. 5450, sulla base della corografia predisposta dall'Ufficio del genio civile dell'Aquila;

Visto il voto 26 ottobre 1961, n. 193 del Consiglio superiore dell'agricoltura;

Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il territorio di alcune zone limitrofe al comprensorio di bonifica del Medio Aterno, ricadente nella provincia de L'Aquila, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1962

SEGNI

RUMOR — TREMELLONI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1962.

Nomina dei componenti delle Commissioni provinciali e della Commissione nazionale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 11 giugno 1962, riguardante l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1962.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto successivo, registro n. 15, foglio n. 298 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 5 settembre 1962) con il quale l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1962, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, è stato ammesso a fruire delle provvidenze di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e ne sono state stabilite le modalità di attuazione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione, nelle Provincie interessate, delle Commissioni

provinciali di cui all'art. 6 del suddetto decreto, nonchè della Commissione nazionale di cui all'art. 7 dello stesso decreto, in base alle segnalazioni pervenute dagli Enti e dagli Organismi agricoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite nelle sottonotate Provincie, come per ciascuna indicato, le Commissioni provinciali di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 11 giugno 1962, citato nelle premesse:

PROVINCIA DI UDINE:

Presidente:

Poggi dott. Guido, ispettore provinciale dell'agricoltura di Udine, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Granzotto dott. Angelico, Costantini Scala dottor Carlo e Mizzau dott. Alfeo, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Petrani dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Foschi dott. Fabio e Lucca dott. Mario, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI TREVISO:

Presidente:

Cosmo dott. Annibale, ispettore provinciale dell'agricoltura di Treviso, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Lucchese cav. Casimiro, Zaina Giobatta e Zava cavalier Arrigo, in rappresentanza della Associazione provinciale bachicoltori;

Zago dott. Cesare, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Piovesana dott. Arturo e Tosoratti cav. Enrico, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI VENEZIA:

Presidente:

Giulivo dott. Giorgio, ispettore provinciale dell'agricoltura di Venezia, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Scarpa dott. Giorgio, Baldi dott. Gino e Dal Moro dott. Gino, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Raulli dott. Paolo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Scarpa gen. Angelo Paolo e Pellizzaro Egidio, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI VICENZA:

Presidente:

Dini dott. Dino, ispettore provinciale dell'agricoltura di Vicenza, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Brendalon Giovanni, Maule Giobatta e Schenato Francesco, in rappresentanza della Associazione provinciale bachicoltori;

Caenazzo dott. Diego, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Mancini dott. Mario e Castelli dott. Giuseppe, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI PADOVA:

Presidente:

Della Barba dott. Angelo, ispettore provinciale dell'agricoltura di Padova, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Meloni dott. Ugo, Angeli cav. Attilio e Carraro cavalier Enrico, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Pietrobon dott. Valentino, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Garbin Pietro e Favero cav. Emilio, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI BRESCIA:

Presidente:

Provaglio dott. Luigi, ispettore provinciale dell'agricoltura di Brescia, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Passi conte Fermo, Bruni Conter dott. Alessandro e Medaglia Luigi, in rappresentanza della Associazione provinciale bachicoltori;

Maiani rag. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Berlucchi ing. Roberto e Rizzi per. agr. Francesco, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI MANTOVA:

Presidente:

Brunelli dott. Paolino, ispettore provinciale della agricoltura di Mantova, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Mazzatta Giannino, Melegari cav. Enrico e Orlandi Ernesto, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Riva cav. Mario, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Fontanesi Ernesto e Cappa Giacomino, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI CREMONA:

Presidente:

Negretti dott. Elio, ispettore provinciale dell'agricoltura di Cremona, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Baldrighi ing. Sante, Valcarenghi rag. Aldo e Padovani dott. Antonio, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Farma dott. Carlo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Achilli comm. Francesco e Zanotti dott. Gaetano, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI ANCONA:

Presidente:

De Luca dott. Fulvio, ispettore provinciale dell'agricoltura di Ancona, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Montali Davide, Cimarelli Domenico e Laudazi Dino, in rappresentanza della Associazione provinciale bachicoltori;

Ballarini dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Pandolfi avv. Franco e Mantinovi Mario, in rappresentanza, rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

PROVINCIA DI CATANZARO (per tutte le zone meridionali):

Presidente:

Tarantino dott. Ciro, ispettore provinciale dell'agricoltura di Catanzaro, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Ienzi cav. Arturo, Tomaino Giovanni e Squieri Antonio, in rappresentanza dell'Associazione provinciale bachicoltori;

Tolli dott. Ugo, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Cirillo comm. Giuseppe e Perri Umberto Cesare, in rappresentanza rispettivamente, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Art. 2.

La Commissione nazionale, di cui all'art. 7 del suddetto decreto, è costituita come segue:

Presidente:

Piccoli dott. Gualfardo, ispettore agrario compartimentale di Venezia, in rappresentanza di questo Ministero.

Membri:

Maselli prof. Donato, Giorgi dott. Diego, Lucchesi cav. Casimiro, Passi conte Fermo e Scala Costantini dott. Carlo, in rappresentanza dell'Associazione nazionale bachicoltori;

Canello dott. Giorgio, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Zanotti avv. Carlo M., in rappresentanza dell'Ente nazionale serico;

Margotti dott. Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Schiavon on. Primo, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1962

Il Ministro: RUMOR

(6167)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.

Importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di esportazione di farine, semole, semolini, paste alimentari e prodotti da forno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui sono stati ratificati e resi esecutivi i Trattati istitutivi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, con cui in relazione alla istaurazione del regime dei prelievi agricoli, è stata sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, numero 1339;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, prorogato al 30 giugno 1962 con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 578 e, da ultimo, fino al 29 luglio 1962 con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1962, n. 1117, concernente la importazione di grano in esenzione da dazio, a reintegro dei corrispondenti quantitativi di cereali impiegati nella produzione di farine, semole e semolini, paste e prodotti da forno esportati verso i Paesi terzi o verso gli altri Stati membri della CEE, anteriormente al 30 luglio 1962;

Visti i regolamenti comunitari numeri 29, 65, 66 e 99, con cui sono state stabilite norme comunitarie transitorie per l'importazione di grano, in esenzione dal prelievo agricolo, a reintegro dei corrispondenti quantitativi impiegati nella produzione di farine, semole e semolini, esportati, prima del 30 luglio 1962, in base alle norme nazionali in vigore a tale data e, dal 30 luglio 1962, in base alle norme transitorie come sopra stabilite dalla Comunità economica europea;

Ritenuta la necessità di adottare le disposizioni di applicazione dei Regolamenti comunitari anzidetti, in modo da rendere possibile il completamento delle operazioni commerciali realizzate nella fase di passaggio dal regime dei dazi ad valorem a quello dei prelievi ad aliquota specifica mobile;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 30 novembre 1962 è consentita l'importazione di grano tenero, in esenzione dal prelievo previsto dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, a reintegro dei corrispondenti quantitativi di farine di frumento e di prodotti da forno esportati anteriormente al 30 luglio 1962, sia verso i Paesi terzi che verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1962 è consentita l'importazione di grano duro, in esenzione dal prelievo previsto dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, a reintegro dei corrispondenti quantitativi di semole, semolini, paste alimentari e prodotti da forno esportati anteriormente al 30 luglio 1962 sia verso i Paesi terzi che verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 3.

Sul grano non comunitario importato a reintegro dei corrispondenti quantitativi impiegati nella preparazione dei prodotti indicati nei precedenti articoli 1 e 2 ed esportati verso gli altri Stati membri della Comunità economica europea, è riscosso il diritto per traffico di perfezionamento istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, nella misura vigente alla data della esportazione dei prodotti stessi e con le modalità stabilite dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 4.

Fino al 30 novembre 1962 è consentita l'importazione di grano tenero, in esenzione dal prelievo previsto dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, a reintegro dei corrispondenti quantitativi di farine di frumento esportati verso Paesi terzi non comunitari a partire dal 30 luglio 1962, sulla base di appositi titoli di esportazione rilasciati dal Ministero del commercio estero anteriormente al 30 luglio 1962.

Art. 5.

Fino al 31 dicembre 1962 è consentita l'importazione di grano duro, in esenzione dal prelievo previsto dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, a reintegro dei corrispondenti quantitativi di semole e di semolini esportati verso Paesi terzi non comunitari, a partire dal 30 luglio 1962, sulla base di appositi titoli di esportazione rilasciati dal Ministero del commercio estero anteriormente al 30 luglio 1962.

Art. 6.

I quantitativi di grano da ammettersi all'importazione e reintegro delle esportazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5 sono stabiliti in base ai coefficienti fissati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1086 del 29 settembre 1961

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana; esso entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione ed avrà effetto dal 30 luglio 1962.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per il bilancio
LA MALFA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

(6332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 19 ottobre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Winifred Maggie Calmels, Vice console di Gran Bretagna a Firenze.

(6282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Fisica teorica» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di «Fisica teorica» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6288)

Vacanza della cattedra di «Farmacologia» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa è vacante la cattedra di «Farmacologia» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6289)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1962, numero 23645/7359, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Dell'Arciprete Giocondino, nato in Arielli il 13 agosto 1917, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «L'Aquila-Foggia», tronco urbano di Arielli, estese mq. 1.091 riportate in catasto alle particelle n.ri 64 parte, 279 e 279 (a frazionare) del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli, e nella planimetria tratturale con i n.ri 354/*a*, 347/*b* e 347/*d*.

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1962, numero 23646/7360, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Fabio Cesira, nata in Arielli il 13 agosto 1890, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «L'Aquila-Foggia», tronco urbano di Arielli, estese mq. 1.725 riportate in catasto con la particella n. 279 (a frazionare) nelle maggiori estensioni delle particelle n.ri 538, 68 e 538 del foglio di mappa n. 4 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con i numeri 347/*e*, 383, 402 e 403.

(6221)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla istituzione di una scuola-convitto professionale per infermiere in lingua tedesca presso l'ospedale civile di Bressanone.

Con decreto n. 300.7.II.14.3.1702 in data 3 ottobre 1962 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione è stata autorizzata l'istituzione di una scuola-convitto professionale per infermiere in lingua tedesca presso l'ospedale civile di Bressanone.

(6262)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1962, registro n. 88 bilancio Trasporti, foglio n. 14, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 4 ottobre 1956 dalla ditta Masnari avverso il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei servizi in concessione per il Piemonte del 14 maggio 1956, n. 7122, attribuito all'Azienda tramvie municipali di Torino dell'autolinea Torino-Stupinigi, con diramazione bivio Borgaretto-Borgaretto.

(6261)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 ottobre 1962, i poteri conferiti al dott. Paolo Bua, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Spiga d'Oro », con sede in Mores (Sassari), sono stati prorogati dal 27 ottobre 1962 al 27 gennaio 1963.

(6229)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 agosto 1962, contenente « Norme relative all'ammontare, alla ripartizione, alle condizioni e alle modalità di conferimento delle borse di studio annuali o pluriennali, di cui all'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 », pubblicato a pagina 3644 della *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 6 settembre 1962: l'art. 10 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 *deve leggersi* art. 19 dello stesso regio decreto.

(6266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

Corso dei cambi del 2 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,66	620,70	620,72	620,68	620,70	620,91	620,69	620,95	620,95	620,75
$ Can.	576 63	576,50	577 —	576,90	576,10	577,05	576,80	577,20	577,20	577 —
Fr. Sv.	143,79	143,85	143,86	143,85	143,77	143,88	143,965	143,85	143,89	143,85
Kr. D	89,65	89,70	89,70	89,68	89,65	89,69	89,68	89,70	89,71	89,65
Kr. N.	86,81	86,78	86,82	86,81	86,70	86,78	86,795	86,80	86,79	86,80
Kr. Sv.	120,52	120,45	120,42	120,44	120,225	120,48	120,405	120,45	120,47	120,45
Fol.	172,07	171,85	171,90	171,905	171,90	172,01	171,90	172 —	172 —	171,95
Fr. B.	12,47	12,475	12,485	12,47625	12,4725	12,48	12,478	12,46	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,71	126,72	126,69	126,70	126,73	126,6825	126,70	126,74	126,72
Lst.	1738,49	1738,70	1738,75	1738,90	1738,70	1739,05	1738,85	1739 —	1739,15	1739 —
Dm. occ.	154,83	154,68	154,645	154,685	154,65	154,70	154,64	154,80	154,70	154,68
Scell. Austr.	24,05	24,04	24,03	24,03625	24 —	24,04	24,0375	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,69	21,69	21,72	21,695	21,60	21,69	21,68	21,70	21,69	24,70

Media dei titoli del 2 novembre 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	107,15
Redimibile 3,50 % 1934	92,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,685
1 Dollaro canadese	576,85
1 Franco svizzero	143,857
1 Corona danese	89,68
1 Corona norvegese	86,802
1 Corona svedese	120,422
1 Fiorino olandese	171,902
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,686
1 Lira sterlina	1738,875
1 Marco germanico	154,662
1 Scellino austriaco	24,037
1 Escudo port.	21,687

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di vice segretario in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova;
Visto l'art. 3 della legge 22 maggio 1960, n. 520;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, è costituita come appresso:

Presidente:
Macioti avv. Giorgio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Membri:
Del Greco avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Ciardulli avv. Enzo, vice avvocato dello Stato;
Runfola Antonino, procuratore capo dello Stato;
Landolfi dott. Nicola, ispettore capo dell'Ispettorato generale della finanza Ragioneria generale dello Stato.

Segretario:
Conti dott. Marcello, sostituto procuratore dello Stato.

La spesa presunta da porre a carico del capitolo 127 del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, per gettoni di presenza e compensi ai componenti della suddetta Commissione, ammonta a complessive L. 130.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 13 settembre 1962

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1962
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 355

(6286)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per il conferimento di quattrocentoventi assegni vitalizi sulla ex Cassa sovvenzioni

E' aperto il concorso per il conferimento di quattrocentoventi assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1963.

Possono partecipare al concorso gli ex dipendenti statali appartenenti a categorie di personali che, in base alle disposizioni vigenti, risultino iscritte al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., e i loro superstiti elencati nel seguente ordine di precedenza, qualora ad essi o ad altro familiare non sia stato già liquidato nè spetti più, per lo stesso titolo, l'assegno vitalizio a carico dell'Ente ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici:

a) ex dipendenti statali cessati dal servizio per infermità o età avanzata;

b) vedove di dipendenti statali, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, oppure, qualora sia stato contratto in data posteriore, il matrimonio stesso sia durato almeno un anno ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

c) figli di dipendenti statali, e precisamente;
1) orfani minorenni;
2) orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali; le orfane soltanto se nubili o vedove;
3) orfane nubili o vedove che abbiano compiuto il 40° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè i relativi provvedimenti di legittimazione, adozione, ecc., risultino di data anteriore alla cessazione dal servizio;

d) genitori di defunti dipendenti dello Stato;

e) fratelli e sorelle inabili di defunti dipendenti dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari, per i quali provvede altra istituzione.

Gli importi annui degli assegni messi a concorso sono i seguenti:
L. 84.000 per gli ex impiegati;
L. 78.300 per le vedove;
L. 72.000 per uno o più orfani, per i genitori, per uno o più fratelli.

Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1962 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) certificato di nascita: qualora trattisi di orfani o di fratelli, il certificato deve contenere l'indicazione della paternità e della maternità;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani o di fratelli, di ciascun membro della famiglia del dipendente o del padre, anche non convivente, dovranno indicarsi:
lo stato civile;
la professione;
la condizione economica;
lo stipendio o il salario;
la residenza;

b) se l'aspirante fruisca di stipendio o pensione o assegno fisso: in caso affermativo, dovranno essere indicati l'importo mensile e l'Amministrazione erogatrice.

Tale documento può essere supplito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

3) stato di servizio del dipendente statale;

4) certificato dell'Ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

Dagli ex dipendenti
a) il decreto di cessazione dal servizio;
b) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;
c) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il concorrente relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto.

Dalle vedove:
a) l'estratto dell'atto di matrimonio;
b) l'estratto dell'atto di morte del marito;
c) il certificato di conservata vedovanza;
d) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il marito, relativo alla concessione dell'indennità per una volta tanto;
e) un atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente.

Dagli orfani:
a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori: qualora trattisi di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, ovvero esposti regolarmente affidati, deve essere esibito, in sostitu-

zione dell'atto di matrimonio, un documento che comprovi la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) se donne, il certificato di stato libero;

e) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendeva il dante causa abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione al dipendente o ad un familiare oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni;

f) trattandosi di orfani minorenni privi di entrambi i genitori, il decreto di nomina del tutore;

g) trattandosi di orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro;

h) trattandosi di orfane vedove, gli estratti degli atti di matrimonio e di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Dai genitori:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio;

b) l'estratto dell'atto di nascita del dipendente statale con l'indicazione della paternità e della maternità;

c) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale;

d) il certificato di stato libero o vedovile del dipendente statale;

e) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare;

f) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro;

g) qualora la domanda sia inoltrata dalla madre, lo estratto dell'atto di morte del marito nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Dai fratelli e sorelle:

a) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

b) l'estratto dell'atto di morte del padre;

c) l'estratto dell'atto di morte della madre;

d) l'estratto di nascita del dipendente statale con la indicazione della paternità e della maternità;

e) l'estratto dell'atto di morte del dipendente statale;

f) il certificato di stato libero o vedovile del dipedente statale;

g) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva il dante causa, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore del dipendente stesso, o eventualmente a favore di un familiare;

h) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro;

i) trattandosi di sorelle nubili, il certificato di stato libero;

l) trattandosi di sorelle vedove, gli estratti degli atti di matrimonio o di morte del marito, nonchè il certificato di conservata vedovanza.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 24 ottobre 1962

Il Presidente: Palmiro FORESI

(6273)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti il proprio decreto n. 3938 in data 30 giugno 1962, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia in data del 30 novembre 1961;

Visti gli articoli 30 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardanti la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di cui sopra;

Viste le designazioni proposte dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati al concorso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 citato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara alla data del 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Campagnano dott. Giulio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Catania dott. Eugenio, medico provinciale superiore;
Crainz prof. Franco, docente in ostetricia e ginecologia;
Cusmano prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia;
Sasso Maria, ostetrica condotta.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Carlo D'Alessandro, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Novara.

Novara, addì 20 ottobre 1962

Il medico provinciale: LOMBARDO

(6227)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Avviso di rettifica

Nel decreto del medico provinciale 5 ottobre 1962 « Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1962, a pag. 4252, seconda colonna, ove è scritto « Castiglioni prof. Gian Carlo, primario chirurgo; » leggasi « Castiglioni prof. Gian Carlo, direttore clinica chirurgica; ».

(6272)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*   RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.